



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2190

Modifiche al codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato in sede sindacale

18/12/2022 - 06:07

Indice

1. DDL S. 2190 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2190	4

1. DDL S. 2190 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2190
XVIII Legislatura

Modifiche al codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato in sede sindacale

Iter

12 maggio 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2190

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Junio Valerio Romano](#) ([M5S](#))

Cofirmatari

[Barbara Guidolin](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 5 maggio 2021)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 320 del 27 aprile 2021.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , ARBITRATO E CONCILIAZIONE , SINDACATI

Articoli

PROCESSO VERBALE (Art.3), DEPOSITO DI ATTI (Art.3), ISPETTORATI DEL LAVORO (Art.3), CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE (Art.3)

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite **2^a (Giustizia)** e **11^a (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)** in sede redigente il 12 maggio 2021. Annuncio nella seduta n. 325 del 12 maggio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2190

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2190

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMANO** e **GUIDOLIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 APRILE 2021

Modifiche al codice di procedura civile in materia di conciliazione e arbitrato in sede sindacale

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge intende superare diverse problematiche interpretative che hanno dato luogo a contrastanti orientamenti giurisprudenziali e di prassi sulla sussistenza di un duplice regime di conciliazioni da svolgersi in sede sindacale, quelle indicate dall'articolo 411 del codice di procedura civile, rispetto alle quali non sono richieste particolari condizioni ai fini della efficacia dei verbali ai sensi dell'articolo 2113, ultimo comma, del codice civile, e quelle indicate dall'articolo 412-*ter* del citato codice di rito, che « possono essere svolte altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Nel lasciare invariata la disciplina sull'arbitrato di cui all'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, i cui contenuti sono collocati, anche per una maggiore sistematicità normativa, all'interno dell'articolo 412 del codice di rito, con il presente disegno di legge si riconduce a unità la regolamentazione delle conciliazioni svolte in sede sindacale disciplinando espressamente - in coerenza con la giurisprudenza di legittimità intervenuta nel tempo (ad esempio: sentenze della Corte di cassazione 22 maggio 2008, n. 13217; 3 aprile 2002, n. 4730; 13 novembre 1997, n. 11248) - i requisiti necessari, valutati dall'Ispettorato territoriale del lavoro, affinché il verbale di conciliazione possa spiegare gli effetti di cui all'articolo 2113, ultimo comma, del codice civile. In particolare, secondo le modifiche che si intendono introdurre, è compito dell'Ispettorato verificare, oltre alla autenticità del verbale, la presenza del rappresentante sindacale e l'effettiva assistenza del lavoratore, desumibile anche « dal rispetto delle modalità di conciliazione individuate dai contratti collettivi, ove previste ».

Tale chiarimento consentirà, altresì, di uniformare le prassi dei tribunali che, ai fini del deposito, richiedono al prefato Ispettorato adempimenti e verifiche spesso diversificate.

Le modifiche legislative, peraltro, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentendo viceversa una prevedibile diminuzione dei contenziosi sulla validità dei verbali delle conciliazioni operate in sede sindacale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 411 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 411, terzo comma, del codice di procedura civile, le parole da: « Se il tentativo » fino alla fine del comma sono soppresse.

Art. 2.

(Modifica all'articolo 412 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 412 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« L'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, può essere svolto altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ».

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile)

1. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 412-ter - (*Conciliazione in sede sindacale*) - La conciliazione nelle materie di cui all'articolo 409 può essere svolta altresì in sede sindacale. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la competente sede dell'Ispettorato territoriale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite dell'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertata l'autenticità del processo verbale nonché la presenza del rappresentante sindacale e l'effettiva assistenza al lavoratore, desumibile anche dal rispetto delle modalità di conciliazione individuate dai contratti collettivi, ove previste, provvede a depositarlo, anche con modalità telematiche, nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto ».

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore)

1. Dalle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

